

Consorzio Universitario Piceno

DISCIPLINARE DEL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA

Approvato con delibera dell'Assemblea consortile n. 6 del 04/05/2022

Indice

Articolo 1 Finalità	3
Articolo 2 Modalità di svolgimento	3
Articolo 3 Convocazione – votazione - verbalizzazione	3
Articolo 4 Appello e validità della seduta	3
Articolo 5 Verbalizzazione e norma di rinvio.....	4
Articolo 6 Entrata in vigore	4

Articolo 1 Finalità

1. Il presente disciplinare stabilisce le modalità di svolgimento, in videoconferenza, delle sedute dell'Assemblea per l'adozione dei provvedimenti di competenza, fatti salvi comunque i principi generali di trasparenza dell'azione amministrativa e di partecipazione stabiliti dalla vigente normativa.
2. Per seduta in videoconferenza si intende la riunione dell'Assemblea che si svolge quando uno o più componenti siano collegati in videoconferenza, anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede ove normalmente si riunisce lo stesso o dal luogo fissato per la seduta.
3. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nei successivi articoli.

Articolo 2 Modalità di svolgimento

1. Le adunanze dell'Assemblea in videoconferenza si svolgono utilizzando le piattaforme informatiche che permettano la percezione diretta, contemporanea, visiva e uditiva dei partecipanti, garantendo l'identificazione di tutti i partecipanti, la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti all'ordine del giorno. È necessario quindi che tutti i Rappresentanti degli Enti consorziati, il Presidente, il Segretario ed altri partecipanti dispongano di una utenza che renda possibile il collegamento alla piattaforma utilizzata per lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
2. La visione della documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute che si svolgono in videoconferenza avviene nelle modalità consuete utilizzate per le sedute che si svolgono nella sede consortile, ovvero accedendo, a cura dei componenti allo spazio cloud dedicato di cui il C.U.P. dispone.
3. È consentito al Presidente, ai Rappresentanti degli Enti consorziati, al Segretario, ai Consiglieri e dipendenti invitati a partecipare, all'Organo di Controllo, di collegarsi da qualsiasi luogo che permetta il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi. Le condizioni contenute nel presente provvedimento devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle delibere; di tale verifica è responsabile il Segretario dell'Ente.
4. La seduta dell'Assemblea può anche essere tenuta con la suddetta modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti i membri, il Segretario e altri partecipanti presenti in luoghi diversi ovvero in modalità mista, con alcuni partecipanti presso la sede consortile ed altri in videoconferenza.

Articolo 3 Convocazione – votazione - verbalizzazione

4. La convocazione delle sedute in videoconferenza avviene nelle consuete forme e modalità ovvero via mail, WhatsApp o similari, e indica che le sedute si svolgeranno in modalità videoconferenza. Agli Enti Consorziati e ai componenti aventi diritto viene inviata mail contenente l'ordine del giorno, link di collegamento al cloud con le proposte di deliberazione e i relativi allegati e il link di collegamento alla seduta in modalità digitale. La convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge l'adunanza con la modalità digitale. La pubblicità della seduta è garantita mediante proiezione della stessa nella sala conferenze dell'Ente dove è possibile la visione da parte degli interessati, nei limiti della capienza stabilita per la sala.
2. Nelle sedute in videoconferenza la manifestazione del voto del Presidente e dei Rappresentanti degli Enti consorziati avviene in modo palese, per alzata di mano o per appello nominale.
3. Il Segretario, a cui spetta la verbalizzazione delle sedute in videoconferenza, deve essere posto nella condizione di percepire in maniera chiara gli interventi oggetto di verbalizzazione e le espressioni di voto sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 4 Appello e validità della seduta

1. Il Presidente e i Rappresentanti degli Enti consorziati rispondono all'appello. Il Segretario deve accertare l'identità

e la legittimazione degli intervenuti.

2. La seduta in videoconferenza è da ritenersi svolta, in via convenzionale, nella sede consortile.
3. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle sedute in videoconferenza o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta se i Rappresentanti degli Enti consorziati regolarmente collegati rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione al Consorzio.
4. Se con l'intervento dei componenti non è rappresentata almeno la metà delle quote di partecipazione al Consorzio, la seduta deve essere considerata deserta. Tuttavia, in ogni caso di seduta deserta come previsto dallo statuto consortile all'art. 7 c. 6, l'organo può deliberare in seconda convocazione da tenersi almeno oltre le ventiquattro ore successive, sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza, con la presenza di almeno un terzo delle quote rappresentative.
5. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, si può trasformare, se possibile, il collegamento in sola audio-conferenza e procedere alla votazione, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito al comma 3 dell'art.3 circa le espressioni di voto.

Articolo 5 Verbalizzazione e norma di rinvio

1. Ai fini della verbalizzazione della seduta, il Segretario può registrare la seduta in videoconferenza mediante la specifica applicazione della quale dispone la piattaforma utilizzata.
2. La eventuale registrazione della seduta deve essere conservata agli atti dell'Ente. Nel verbale devono essere citati eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta, della votazione o che abbiano reso impossibile o incompleta la registrazione.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia alla vigente normativa ed allo statuto consortile.

Articolo 6 Entrata in vigore

1. Il presente disciplinare entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.